

## AVVISO ALLA SPETTABILE CLIENTELA

Con decorrenza **13 agosto 2011**, l'importo limite di **€ 5.000,00** posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato **ridotto a € 2.500,00**.

Di seguito si riepilogano le novità introdotte dall'art. 2, comma 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138:

### **Libretti di deposito al portatore**

I libretti di deposito al portatore **non possono avere un saldo pari o superiore a € 2.500,00 (in precedenza € 5.000,00)**. I libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo devono essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato, entro il **30 settembre 2011**.

### **Trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore**

**Il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 2.500,00. Dal 13 agosto 2011** sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificialmente frazionato, è complessivamente pari o superiore a € 2.500,00. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.

### **Assegni bancari e circolari**

**L'apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per gli assegni emessi dal 13 agosto 2011 per importi pari o superiori a € 2.500,00 euro.** Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Cortona, 17 agosto 2011